

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - CIRCOLARE 2 dicembre 2006, n. 2:
Applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 e legge 11 marzo 2006, n. 81 (articolo 2-bis), concernenti produzione e commercializzazione del miele.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2006)

Alle associazioni ed organizzazioni della filiera miele
Alle regioni e province autonome - Assessorati agricoltura
All'Ispettorato centrale repressione frodi
Al Ministero dello sviluppo economico
Al Ministero della salute
Al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura

Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2004 hanno dato attuazione alla direttiva 2001/110/CE, concernente la produzione e commercializzazione del miele, prevedendo l'abrogazione della precedente normativa nazionale costituita dalla legge 12 ottobre 1982, n. 753 e successive modifiche ed integrazioni.

Successivamente la legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante «interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità di imprese», con l'art. 2-bis ha modificato l'art. 3, comma 2, lettera f), del predetto decreto legislativo n. 179/2004.

Le organizzazioni professionali del settore hanno rappresentato la necessità di interpretazione sulla indicazione in etichetta dei Paesi di origine di una miscela di mieli ed in particolare sul commercio di confezioni etichettate anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 81/2006.

La richiamata legge n. 81/2006 ha infatti soppresso la facoltà di indicare in etichetta, nel caso di miscela di mieli originari da due o più Paesi UE e/o Paesi terzi, in alternativa alla esplicita indicazione di tutti i Paesi di origine in cui i mieli sono stati raccolti, una delle seguenti indicazioni:

- 1) miscela di mieli originari della CE;
- 2) miscela di mieli non originari della CE;
- 3) miscela di mieli originari e non originari della CE.

La più volte citata legge n. 81/2006 introduce pertanto una norma più restrittiva volta a garantire maggior trasparenza a tutela del consumatore in quanto il Paese o i Paesi di origine del miele devono sempre essere esplicitamente citati in etichetta.

Le organizzazioni dei produttori al riguardo hanno rappresentato la necessita' di un congruo periodo di tempo per lo smaltimento delle scorte di prodotti etichettati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 81/2006. Infatti la legge in questione non ha fissato un tempo adeguato ai produttori per adeguarsi alla nuova disposizione.

In mancanza di cio', si ritiene possa essere applicato, nell'attuale e analoga situazione, il principio fissato dal decreto legislativo n. 179/2004 che all'art. 8, comma 2 sulla commercializzazione del miele etichettato anteriormente all'entrata in vigore del provvedimento. Pertanto le confezioni contenenti miscele di mieli originari di Paesi diversi, etichettate conformemente al richiamato decreto legislativo n. 179/2004, possono continuare ad essere commercializzate fino ad esaurimento ed in ogni caso entro il 31 dicembre 2007.

Roma, 2 dicembre 2006

Il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo:
Ambrosio

Si riporta l'art. 3 del D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 179, così come modificato dall'art. 2-bis, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 2006, n. 81.

“Art. 3.

1. Al miele si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni indicate ai commi 2 e 3.

2. Al miele si applicano le seguenti particolari disposizioni:

a) la denominazione di vendita «miele» è riservata al miele definito nell'articolo 1, comma 1, ed è utilizzata nel commercio per designare tale prodotto;

b) le denominazioni di vendita di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste denominazioni possono essere sostituite dalla denominazione di vendita «miele», ad eccezione del miele filtrato, del miele in favo, del miele con pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale;

c) il miele per uso industriale deve riportare, accanto alla denominazione di vendita, la menzione «destinato solo alla preparazione di cibi cotti»;

d) ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:

1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto è interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche;

2) all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata;

3) a criteri di qualità specifici previsti dalla normativa comunitaria;

e) il miele per uso industriale utilizzato come ingrediente di un prodotto alimentare composto può essere designato con il solo termine «miele» nella denominazione di vendita di tale prodotto alimentare composto. Tuttavia, l'elenco degli ingredienti deve riportare la denominazione completa di miele per uso industriale;

f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto; [1]

g) ove si tratti di miele filtrato e di miele per uso industriale, i contenitori per la merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali devono indicare chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 6), e comma 3.

3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), devono figurare in lingua italiana.

4. Il miele destinato ai consumatori deve essere preconfezionato all'origine in contenitori chiusi”.

(1) Lettera sostituita dall'art. 2-bis, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 2006, n. 81.